
Legge regionale 13 novembre 2018, n. 60

Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 28 al 30 ottobre 2018 nell'intero territorio regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 16.11.2018)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza

Art. 2 Norma finanziaria

Art. 3 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'articolo 3 , comma 2, e l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Considerato quanto segue:

1. Il territorio regionale è stato colpito, nei giorni dal 28 al 30 ottobre 2018, da una serie di intensi fenomeni meteorologici che si sono concretizzati in forti piogge e temporali che hanno determinato ingenti danni di natura alluvionale a strutture pubbliche e private, con dissesti diffusi, cadute di piante su edifici e viabilità, allagamenti di strutture pubbliche e private, interruzioni di energia elettrica;

2. In particolare, i fenomeni di forte vento e mareggiate che si sono verificati sulle isole dell'Arcipelago e sulle coste della regione, sia nella parte meridionale, sia in quella settentrionale, hanno causato ingenti danni alle infrastrutture portuali e a tutta la linea di costa, nonché nelle zone interne, a causa del vento, ad edifici privati e pubblici, in particolare ad uso scolastico;

3. Tali fenomeni meteorologici hanno determinato, in misura diversa ed in zone differenti della regione, allagamenti ed esondazioni del reticolo idraulico minore, gravi disagi alla popolazione e numerose evacuazioni di nuclei familiari, danni diffusi al patrimonio privato e alle attività commerciali, interruzione di viabilità e di servizi pubblici;

4. In conseguenza degli eventi sopracitati, il Presidente della Giunta regionale, con decreto 30 ottobre 2018, n. 174, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003;

5. È conseguentemente necessario provvedere ad uno stanziamento finanziario straordinario per potenziare gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni e alla messa

in sicurezza del territorio interessato, nonché gli interventi di ripristino e recupero della costa e le opere di ripristino degli arenili e di riprofilatura della spiaggia;

6. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità conseguente agli eventi meteorologici intensi che hanno colpito l'intero territorio regionale dal 28 al 30 ottobre 2018, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 di cui:

a) euro 4.500.000,00 per la progettazione e la realizzazione:

1) di interventi pubblici urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, anche in termini di somma urgenza, nonché di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose;

2) interventi di ripristino e recupero della costa, nonché opere di ripristino degli arenili e di riprofilatura della spiaggia.

b) euro 500.000,00 per gli interventi relativi alla gestione dell'attività di soccorso.

2. La Giunta regionale, tenuto conto dell'individuazione dei territori colpiti dall'evento, con successivi atti, individua gli interventi di cui al comma 1 e le disposizioni per l'attuazione degli stessi in coerenza con i successivi commi 3 e 4.

3. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), può adottare ordinanze in deroga alla legislazione regionale riservata, nonché, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, a quella concorrente.

4. Fatti salvi i poteri generali di deroga di cui all'articolo 27 della l.r. 67/2003 l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

5. Nel caso di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), troveranno applicazione le disposizioni statali e le risorse di cui alla presente legge potranno essere trasferite sulla contabilità speciale che verrà aperta nel caso di nomina di un commissario delegato da parte del Dipartimento della Protezione civile.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte per euro 4.500.000,00 con le risorse stanziato sulla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018 e per euro 500.000,00 con le risorse stanziato sulla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2018, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2018

- In diminuzione

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 5.000.000,00;

- In aumento

Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 4.500.000,00;

Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana